

TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Giudice designato

- vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti *ex artt.* 67 ss. CCII (D.Lgs. n. 14/2019) promossa nell'interesse di RICCI ROBERTO (C.F. RCCRRT74M25D643M) e TUDISCO STELLA (C.F. TDSSLL76D58D643P);

- letta la relazione del Dott. Aldo della Grazia, professionista che svolge le funzioni di OCC *ex art.* 68 co. 2 CCII, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre la fattibilità del piano;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, comma 2, CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in Foggia al Via Michele Menichella n. 55/B e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;

- rilevato che deve essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 66, primo comma, CCII a norma del quale *"I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo"*. Detto ciò l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 c. 1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, in parte, un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi (coniugi conviventi);

- rilevato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori; ritenuto, ad un primo vaglio, che la proposta soddisfi i requisiti *ex artt.* 65, 67 e 68 CCII e letto l'art. 70 CCII;

fissa

dinanzi a sé, l'udienza del **17 dicembre 2024, ore 10:00**, per la comparizione dei proponenti, del professionista nominato e dei creditori, ai fini dell'omologa;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi una relazione



conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

la pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta;

dispone

fino alla conclusione del procedimento il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

avverte

i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta e il presente decreto;

dispone

che l'OCC depositi nel fascicolo telematico la prova documentale delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 70 co. 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC).

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'OCC, e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 25 ottobre 2024

Il Giudice designato
dott. Antonio Lacatena

